



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ZOOTECNICO

Art. 1 – DEFINIZIONE DI MERCATO

Il mercato del bestiame è costituito dagli edifici, dalle aree, dalle attrezzature e dai servizi destinati alle operazioni di carico e scarico, compravendita, ricezione, pesatura degli animali vivi destinati alla alimentazione o all'allevamento.

Art. 2 – GESTIONE DI MERCATO

Il mercato del bestiame è gestito dal Comune di Ragusa con propri dipendenti. L'Amministrazione Comunale può dare in concessione a terzi i servizi che non ritiene di gestire direttamente.

E' pertanto vietato a chiunque di tenere, entro il territorio comunale, altro mercato della specie, in qualsiasi luogo pubblico o privato ed in qualsiasi modo o forma, nonché di fare in detti luoghi contrattazioni e compravendite di animali vivi destinati all'alimentazione o all'allevamento, che possono essere considerate operazioni di mercato per il modo e le circostanze in cui avvengono.

Art. 3 – DIREZIONE

Allo stabilimento è preposto un unico direttore, che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento alle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale ed in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento.

Quest'ultimo è individuato tra i dipendenti del Settore XI con idonea qualifica.

Art. 4 – COMPITI DEL DIRETTORE

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare andamento di tutti i servizi svolti nello stabilimento stesso, e ciò al fine dell'indispensabile uniformità di indirizzo e di coordinamento dell'attività svolta, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Amministrazione Comunale e dalle altre competenti Autorità sanitarie.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente in relazione alle qualifiche rivestite, fissa i turni e gli orari di lavoro ed i tale sua funzione propone, le eventuali sanzioni da infliggere al personale, ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

Vigila inoltre sull'ordine e la disciplina degli utenti del mercato, del loro personale e ne regola i servizi.

Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione ad operare nel mercato del bestiame, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- 2) Curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato del bestiame;
- 3) Curare il regolare svolgimento delle attività del mercato del bestiame disciplinando anche il comportamento del personale delle ditte concessionarie;
- 4) Accertare che tutte le operazioni si effettuino nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- 5) Intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato del bestiame;
- 6) Autorizzare, in caso di necessità, operazioni oltre l'orario prescritto;
- 7) Proporre al Sindaco, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire lo svolgimento delle attività del mercato del bestiame;
- 8) Eseguire e disporre ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accettare la perfetta normalità del mercato;
- 9) In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari riferendone ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature esistenti, per ottenere un razionale ed igienico svolgimento delle operazioni che si compiono nel mercato del bestiame;
- 11) Nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione cautelativa di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato del bestiame, con obbligo di immediato referto, ai fini dei provvedimenti definitivi, e nei casi di lieve infrazione diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 12) Predisporre la necessaria vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o sottrazione indebita di cose e animali;
- 13) Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni del mercato, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 14) Richiede i controlli di polizia amministrativa concernenti le attività di mercato al personale di polizia presente all'interno del mercato e, in particolare, agli operatori di polizia municipale all'uopo assegnati di servizio dal Comando di Polizia Municipale;
- 15) Collaborare con il Servizio Veterinario secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- 16) Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari, nonché dal presente regolamento;

Il Direttore assicura, infine, in stretto rapporto con l'Amministrazione Comunale, la più ampia collaborazione con gli Uffici Statali, Regionali e gli Enti Locali.

Art. 5 – PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale in relazione all'effettiva necessità del Mercato stesso.

Art. 6 – SERVIZIO DI POLIZIA

In occasione dello svolgimento delle attività di mercato il Comando di Polizia Municipale predisponde idoneo servizio di vigilanza attraverso un congruo numero di personale all'uopo comandato di servizio.

Detto personale espleterà i servizi istituzionali e, in particolare, quelli di polizia giudiziaria e amministrativa con le procedure previste, rispettivamente, dal codice di rito penale e dalla legge n. 689 del 1981 nel caso di accertamento di reati o di illeciti amministrativi per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze sindacali.

Coopererà fattivamente, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze d'istituto, con la direzione del mercato, riferendo, inoltre, tempestivamente al Comando di appartenenza fatti e comportamenti che possono pregiudicare il buon andamento delle attività di mercato.

Art. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI

L'esercizio dei servizi inerenti al Mercato e l'uso dei locali per scopi attinenti ai servizi medesimi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, i servizi potranno essere dati in concessione.

Le Ditte concessionarie non potranno in nessun caso sub-concedere il servizio assunto. I concessionari sono responsabili del proprio personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Art. 8 – VIGILANZA VETERINARIA

La Vigilanza Veterinaria, obbligatoria su tutti gli animali introdotti nel mercato, è affidata al servizio veterinario preposto al mercato dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa.

Al Servizio Veterinario è pure demandata la vigilanza sanitaria sulle condizioni igieniche dell'impianto e dei relativi servizi ed inoltre in collaborazione con il personale di cui all'art. 8 del presente regolamento il rilascio ed il controllo delle varie certificazioni sanitarie, necessarie alla movimentazione degli animali, nonché le diagnosi sugli animali infortunati e relativa certificazione per la Direzione, al fine di consentire eventuali provvedimenti.

Il Direttore del mercato pone a disposizione del servizio di vigilanza veterinaria i locali per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza veterinaria nell'ambito delle sue competenze.

Il bestiame che affluisce al mercato è sottoposto a controllo documentale, di regola, all'ingresso del mercato, a vigilanza individuale in corrispondenza dei piani scaricatori o presso le poste a ciascuno assegnate. I proprietari degli animali che non possono essere controllati per il mancato rispetto della posizione assegnata, sono passibili di

sanzioni da parte dei Vigili. Per la mancata collaborazione del proprietario o detentore saranno sottoposti a controllo comunque alla fine. Tali animali non possono essere commercializzati e non possono essere allontanati dal mercato fino a quando non sarà effettuato il controllo veterinario e ove tale controllo non sarà reso possibile , gli animali saranno rispediti all’Azienda di provenienza sotto il vincolo sanitario.

Tutti i proprietari, i detentori ed i trasportatori degli animali sono tenuti a coadiuvare i veterinari nella visita ed a fornire ad essi tutte le notizie richieste in relazione ad eventuali casi di sospetta malattia infettiva.

Il bestiame riconosciuto infetto e quello sospetto di contaminazione, non verrà ammesso al Mercato e verrà isolato nell’apposito locale contumaciale, salvo le diverse disposizioni del servizio veterinario.

In caso di morte di animali, il Servizio Veterinario preposto al Mercato, dispone gli accertamenti del caso e impedisce le disposizioni dovute.

Quando sussiste il pericolo di insorgenza o di propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffuso, il Sindaco potrà disporre:

- 1) La sospensione, per il periodo ritenuto strettamente necessario, di una o più giornate di mercato;
- 2) La limitazione all’introduzione in mercato di determinate specie di animali;
- 3) Particolari controlli sanitari;

L’abbattimento ed il dissanguamento degli animali, durante lo svolgimento del Mercato, non potrà essere effettuato se non dopo che il Servizio Veterinario preposto al Mercato avrà constatato se effettivamente sia giustificata la necessità di una pronta macellazione.

Le prestazioni, i controlli, le certificazioni sanitarie svolte all’interno del Mercato, nell’interesse pubblico, sono gratuite.

Il Servizio Veterinario è tenuto a segnalare alla Direzione del Mercato eventuali carenze dello stato igienico - sanitario ed eventuali proposte di miglioramento.

Art. 9 – SERVIZIO DI PESATURA E VERIFICA

All’interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

Dagli incaricati alla pesatura gli strumenti devono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Di guasti o di cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione e sospeso il servizio.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la Direzione.

E’ vietato al pubblico entrare nel recinto interno delle pese; l’ingresso è consentito solamente ai proprietari, venditori o compratori della merce, se autorizzati.

Art. 10 – LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Tutti i mezzi di trasporto del bestiame devono, eseguito lo scarico, essere convogliati presso l'apposita "Stazione" per essere sottoposti alle operazioni di lavaggio, di pulizia e disinfezione svolte a cura del Comune dietro pagamento dei diritti relativi.

L'automezzo deve essere accuratamente scaricato dal letame nella apposita piazzola a cura del conducente o chi per esso.

A comprova dell'avvenuta operazione (corretta ed accurata) di lavaggio e di disinfezione, viene applicato su ogni veicolo un cartello, di norma giallo, riportante la dicitura "disinfettato". Inoltre l'autotrasportatore deve munirsi di apposito ticket che, timbrato e firmato al momento della disinfezione, comproverà l'avvenuta operazione. Il ticket deve riportare la data, la targa dell'autocarro ed i dati del proprietario.

Sono esenti dalle operazioni di cui sopra i veicoli che entrano vuoti, purchè contrassegnati da un cartello riportante la dicitura "disinfettato a domicilio" e la data del giorno in cui avviene il trasporto.

La paglia o qualsiasi altro materiale idoneo, precedentemente usati per la lettiera su mezzi di trasporto, non possono essere assolutamente adoperati per successivi carichi.

Art. 11 – CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi di uso dei posteggi, dei locali, e delle attrezzature pubbliche e dei servizi di mercato sono determinati, previa l'adozione da parte del Consiglio Comunale della disciplina generale delle relative tariffe.

Le tariffe anzidette sono esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Art. 12 – ACCESSO AL MERCATO

Oltre al personale municipale addetto ai vari servizi permanenti del mercato, hanno diritto di ingresso al Mercato bestiame le seguenti categorie di operatori:

A) VENDITORI:

1. I singoli produttori o associati o loro incaricati espressamente delegati alle vendite;
2. I Consorzi e le Cooperative di produttori
3. Le organizzazioni di produttori;
4. I commercianti all'ingrosso di bestiame ed i commissionari;
5. I mediatori iscritti nei ruoli degli agenti di affari di mediazione;
6. Gli allevatori identificati nella Banca dati;

B) COMPRATORI:

- 1 I produttori singoli o associati;
- 2 I commercianti all'ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti;
- 3 Le imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla esportazione delle carni;
- 4 I commercianti al minuto o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti;
- 5 I mediatori iscritti nei ruoli degli agenti di affari di mediazione;
- 6 Le comunità, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro Associazioni economiche;

7 Le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;

8 I gruppi di acquisto e i loro consorzi;

9 Gli allevatori identificati nella Banca Dati;

C) TRASPORTATORI:

1) Gli autotrasportatori muniti di regolare autorizzazione al trasporto rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Gli operatori saranno ammessi dal Direttore del mercato ad effettuare le vendite e gli acquisti previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui ai punti A, B e C.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle categorie A,B e C è verificato attraverso la presentazione di certificazione ovvero di autocertificazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 L. 25 marzo 1959 n.125;
- 2) l'appartenenza del titolare della certificazione stessa a una delle categorie indicate nei punti A, B e C, qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui al punto 1 del presente articolo;
- 3) Possesso dell'attribuzione del Codice aziendale previsto dalla normativa vigente, se l'operatore è un allevatore;

Il Direttore accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, rilascia agli interessati un apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, bollato e firmato dallo stesso Direttore. Il tesserino ha la validità di tre anni.

Nel tesserino devono essere indicate:

- 1) Le generalità del titolare;
- 2) Il titolo di ammissione al Mercato del bestiame;
- 3) Il periodo di validità.

Per il rilascio del tesserino può essere previsto il pagamento di una somma equivalente ai costi di gestione amministrativa dello stesso.

Il Direttore può autorizzare l'ingresso di altre persone che, per comprovati motivi devono recarsi presso i posteggi, gli uffici ed i servizi del mercato stesso.

Previa autorizzazione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, concordata con l'Amministrazione, il Direttore può consentire l'ingresso al mercato anche a soggetti diversi dagli operatori sopramenzionati in accoglimento di proposte di visite didattiche avanzate da qualificate istituzioni.

Art. 13 – VENDITORI

Possono essere ammessi al Mercato, previa autorizzazione relativa alla vendita su suolo pubblico, rilasciata dal Settore Sviluppo Economico del Comune, i venditori di oggetti relativi all'agricoltura ed all'allevamento.

Art. 14 - ORARIO

L'orario del Mercato nonché il calendario e gli orari da osservare per i diversi servizi ad esso inerenti, sono fissati dal Sindaco su proposta del Direttore, in conformità delle esigenze dei servizi medesimi, ed in rapporto alle stagioni.

L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione, ultimati i controlli sanitari degli animali.

Il Direttore può concedere a richiesta, quando ne riscontri la necessità, in particolari contingenze, protrazioni o anticipazioni dell'orario stabilito.

Quando ricorrono particolari festività il giorno di mercato può essere spostato al giorno successivo o anticipato al giorno precedente, o annullato su proposta del Direttore e su determinazione del Sindaco.

Il calendario e l'orario del Mercato vengono affissi all'ingresso del Mercato.

Art. 15 – ACCESSO OPERATORI DEL MERCATO DEL BESTIAME PRIMA DELL'INIZIO DELLE CONTRATTAZIONI

Prima del segnale di apertura, possono entrare nel Mercato, muniti dei rispettivi documenti di riconoscimento e giustificativi esclusivamente:

- a. Coloro che introducono il bestiame;
- b. Il personale addetto ai vari servizi permanenti del Mercato;

Gli operatori ed il personale di servizio che accedono al Mercato prima delle contrattazioni sono tenuti ad esporre l'apposita tessera sugli indumenti in posizione evidente in modo da agevolare le operazioni di controllo sia all'ingresso che all'interno del Mercato.

Possono essere ammessi anche senza tesserino persone che ne facciano richiesta, se ritenuta giustificata.

Art. 16 – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI, DEL LORO PERSONALE DIPENDENTE E DEL PERSONALE DI SERVIZIO IN GENERE

Agli operatori ammessi al Mercato, ai loro dipendenti, agli autotrasportatori e persone di fatica in genere è proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di servizio del Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di venditore o di compratore.

E' comunque proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o interposte persone.

Art. 17 – INTRODUZIONE DEL BESTIAME AL MERCATO

All'arrivo degli animali nel Mercato, l'operatore dovrà presentare al personale addetto alla vigilanza il modulo di dichiarazione di provenienza degli animali, (modello n. 4), debitamente compilato in ogni sua parte, dove tra l'altro è specificata la provenienza, la specie, la categoria ed i controlli sanitari effettuati, e ogni altro dato sanitario previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 – DISCIPLINA DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEL BESTIAME

Le lettiere dei veicoli adibiti al carico di bestiame devono essere fatte con paglia asciutta e pulita o con materiale ritenuto idoneo dalla Direzione, a cura degli speditori o dei trasportatori.

La pulitura e la disinfezione dei veicoli che sono serviti al trasporto del bestiame sono effettuate, negli appositi luoghi a ciò destinati, immediatamente dopo lo scarico, mediante pagamento dei diritti relativi, così come statuito all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19 – CONTRATTAZIONI

Gli animali che esposti in vendita devono essere collocati nei comparti assegnati, un'ora prima dell'inizio delle operazioni di compravendita.

L'accesso degli acquirenti alle zone di vendita non potrà avvenire prima dell'inizio e le contrattazioni dovranno cessare entro il termine stabilito.

Per consentire il rispetto dell' orario di apertura e chiusura delle contrattazioni, un'ora prima dell'apertura e mezz'ora prima della chiusura sarà emessa un'apposita segnalazione acustica.

A contrattazioni iniziate nessun altro animale potrà essere esposto per la vendita, salvo speciale autorizzazione del Direttore.

Dopo il segnale di chiusura, ed entro il più breve termine, gli operatori devono provvedere al disbrigo della documentazione occorrente per il rientro degli animali nelle aziende di destinazione.

Art. 20 – MARCATURA DEL BESTIAME

Il bestiame non appena venduto deve essere marcato con apposito segno.

Sono vietate le contrattazioni e la marcatura degli animali nei giorni e nelle ore non stabilite ed al di fuori dell'area destinata alla contrattazione.

Art. 21 – DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DEL MERCATO

I comparti sotto la tettoia di contrattazione sono a disposizione del primo occupante, secondo l'ordine di presentazione del bestiame, ed in essi gli animali devono essere esclusivamente collocati negli spazi riservati.

Nel mercato è vietato ogni commercio estraneo a quello ivi stabilito, ed in questo non potrà essere introdotto che il bestiame ed i materiali occorrenti al funzionamento del Mercato stesso.

Art. 22 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DEL BESTIAME

Il carico e lo scarico del bestiame dai veicoli deve essere eseguito negli appositi luoghi a ciò destinati con la massima celerità e sotto la sorveglianza del personale addetto.

Art. 23 – INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nel Mercato del bestiame hanno accesso esclusivamente i veicoli destinati al trasporto di bestiame e di materiale necessario al funzionamento dello stabilimento.

La circolazione e le sosta dei veicoli, nonché il carico, lo scarico e la movimentazione del bestiame, sono regolate dal Direttore con apposito ordine di servizio.

All'interno del Mercato i veicoli dovranno procedere a passo d'uomo.

Tutti gli animali per poter essere introdotti al Mercato devono essere identificati e accompagnati dai documenti previsti dalle norme sanitarie nazionali e regionali vigenti.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro dei mezzi sono stabilite dal Direttore del Mercato, tenute presenti le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso.

Il Servizio Veterinario preposto al Mercato verificherà, in vigilanza, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche ed igienico –sanitarie di tali mezzi alle norme vigenti.

All'ingresso ed all'uscita del bestiame nel e dal Mercato i trasportatori, i proprietari o i detentori devono dichiarare al personale di servizio o al personale di vigilanza veterinaria il numero dei capi introdotti e/o asportati per specie e categoria nonché esibire o consegnare i relativi documenti sanitari di viaggio debitamente e correttamente compilati di tutti gli elementi occorrenti e previsti dalle norme in vigore, ed esibire quelli inerenti il pagamento delle tasse dei servizi del mercato.

Appena effettuato lo scarico degli animali, i veicoli, dopo aver scaricato il letame nella concimaia, dovranno essere avviati alla stazione di lavaggio e disinfezione, indi nei parcheggi appositamente segnalati, ovvero ai piani caricatori, quando ciò sia richiesto da necessità di caricamento e custoditi a cura dei proprietari.

Nei giorni di mercato possono entrare nello stabilimento solamente i veicoli o gli automezzi che hanno o devono trasportare bestiame.

Ai conducenti di mezzi è vietato introdurre in Mercato persone non autorizzate.

E' inoltre vietato l'ingresso al Mercato, prima dell'inizio delle contrattazioni, agli automezzi che non trasportano bestiame in entrata.

Tutti gli autocarri adibiti al trasporto bestiame dovranno avere l'autorizzazione ed i requisiti previsti dalle vigenti leggi

All'interno del Mercato gli animali devono essere sistemati nelle posizioni a ciascuno assegnate.

Il proprietario o il detentore degli animali non deve allontanarsi fino a quando non sarà espletato il controllo del Servizio Veterinario cui devono garantire la massima collaborazione.

Per nessun motivo possono essere adottate misure che ostacolino l'afflusso del bestiame al Mercato, tranne che per motivi sanitari.

Art. 24 – ANIMALI AMMALATI O MORTI

E' severamente vietato introdurre al Mercato animali morti o che presentano fratture degli arti o altre gravi lesioni traumatiche nonché gli animali non in grado di spostarsi autonomamente o appartenenti a categoria il cui accesso, al Mercato del Bestiame, è vietato da disposizioni sanitarie.

Il personale addetto alla vigilanza, i proprietari del bestiame e i loro dipendenti, il personale addetto alle stalle, sono tenuti ad avvertire immediatamente il veterinario di servizio, qualora avessero a riscontrare animali ammalati o morti nei luoghi di sosta, affinchè possano essere presi appositi provvedimenti del caso.

Il bestiame infetto o sospetto di malattia infettiva dovrà essere tenuto a distanza dagli altri.

In caso di constatazione di malattia infettiva durante il carico e lo scarico del bestiame nel mercato, si provvederà all'isolamento del capo o dei capi nell'apposita stalla

contumaciale ed all'applicazione delle misure necessarie impartite dal servizio veterinario.

In caso di constatazione di morte di uno più capi di bestiame da caricare o scaricare, il rimanente non dovrà essere trasferito senza l'autorizzazione del veterinario di servizio. Il proprietario del bestiame, o chi per esso, dovrà ottemperare alle disposizioni che gli verranno impartite dal veterinario di servizio.

Art. 25 – CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Gli animali che vengono introdotti nel Mercato devono essere scortati e custoditi da persone idonee, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate, sotto la responsabilità del proprietario o di chi per esso. E' vietato fare vagare animali incustoditi.

I bovini , all'entrata del Mercato, devono essere muniti di capestro;

I tori, e qualsiasi altro animale pericoloso, devono essere condotti ben legati con funi robuste e devono essere tenuti ciascuno da un custode idoneo ed essere mantenuti in apposito box. Nei box devono essere legati, tramite capestro di fune robusta, alle apposite transenne con legame di sicurezza e di lunghezza adeguata che consenta all'animale di coricarsi senza difficoltà.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna circa i danni che eventualmente possono derivare ai proprietari per smarrimenti e sostituzioni di animali, per disgrazie accidentali o per qualsiasi altra causa.

Gli eventuali rinvenimenti di bestiame devono essere immediatamente segnalati alla direzione del mercato, la quale, trascorso il termine di otto giorni e accertato tramite il servizio veterinario che l'animale non è affatto da malattia, provvederà alla vendita del bestiame stesso.

In caso di smarrimento di bestiame, gli interessati dovranno fare immediatamente denuncia alla Direzione, la quale disporrà un rigoroso controllo dei carichi in uscita previa verifica anche dei documenti di viaggio, fatture e quant'altro.

Art. 26 – VENDITA DI ANIMALI

I produttori provvedono alla vendita del bestiame, oltrechè personalmente anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato.

I commercianti all'ingrosso possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificamente incaricati dal proprietario degli animali, purchè iscritti all'Albo dei Commissionari.

Art. 27 – PROVA DI FUNZIONALITA'

Gli animali potranno essere fatti uscire dal loro posteggio, per provarne l'andatura, per meglio visionare pregi e difetti o per altro giustificato motivo, purchè tenuti a mano.

E' vietato legare gli animali al di fuori del proprio settore (bovini, suini ecc.) e agli appositi staggi, nonché tenerli a mano, a scopo di contrattazione, in aree che intralcino le operazioni di mercato.

Art. 28 – DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

Le compravendite avvengono a libera contrattazione ed i contratti sogliono concludersi verbalmente sulla base degli usi e delle consuetudini locali.

La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori riguardo ai quantitativi di bestiame introdotti nel mercato.

I venditori, nei confronti dei compratori, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria.

I compratori, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con il venditore.

I compratori una volta accettata la condizione di pagamento ed il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto.

L'I.V.A. si applica sulla base imponibile cioè sul valore dell'animale per cui i venditori ed i compratori hanno l'obbligo, anche nel caso di vendita tutto compreso, di definire prima la base imponibile.

In caso di contestazione vale la norma di cui sopra.

E' vietato contrattare animali all'interno del Mercato prima dell'inizio delle contrattazioni e far luogo a contrattazioni di bestiame lungo le vie di accesso al mercato o nelle adiacenze degli ingressi.

E' pure vietato ai proprietari di animali e ai loro dipendenti di allontanarsi, prima dell'inizio delle contrattazioni, dai propri posteggi per portarsi a posteggi dove sosta il bestiame di altri.

Art. 29 – LETAME

Il titolare della gestione dello stabilimento cura , lo smaltimento del letame proveniente dalla pulizia dei veicoli e dalla pulizia generale dello stabilimento.

Il servizio di raccolta ed il letame del Mercato può essere dato in concessione o in appalto; in questo caso una speciale convenzione regolerà il rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario o appaltatore.

Esso sarà raccolto a cura del personale del gestore incaricato dell'appalto, e trasportato in un sito appositamente individuato dal Sindaco.

Il gestore comunque, è tenuto a caricare con proprio personale, mezzi ed attrezzature il letame depositato nei viali adiacenti le pensiline e nelle apposite piazzole e a trasportare nei giorni concordati, comunque settimanalmente, fuori dal Mercato lasciando i punti di raccolta perfettamente puliti in conformità alle norme contenute nell'apposita convenzione e alle disposizioni impartite dal Direttore e sentito il Veterinario preposto al Mercato.

Art. 30 – PULIZIA DEL MERCATO

La pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei locali, degli staggi, dei piani caricatori, dei parcheggi, dei viali e delle restanti aree del Mercato, la raccolta e l'asportazione dei rifiuti in genere sono disciplinati dal Direttore secondo le norme stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Dopo ogni mercato i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese ed ogni altro luogo in cui si siano soffermati gli animali, nonché i mezzi d'attacco di questi devono essere convenientemente puliti e disinfezati.

Nel caso che il servizio di cui sopra sia dato in concessione o appalto, il gestore è tenuto ad espletare il servizio in conformità alle norme contenute nell'apposita convenzione ed

alle disposizioni impartite dal Direttore, anche nel caso in cui il servizio sia dato in concessione o appalto.

Il Direttore del Mercato dispone su indicazione del Veterinario preposto al Mercato il lavaggio e la disinfezione delle strutture secondo necessità.

Art. 31 – CUSTODIA DEGLI INGRESSI

Al personale di servizio agli ingressi spetta il compito di sorvegliare e custodire gli ingressi stessi secondo gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione, di regolare il transito dei veicoli, di controllarne il carico sia in ingresso che in uscita.

Art. 32 – ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue adiacenze:

- 1) Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- 2) Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- 3) Sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia l'Ente beneficiario;
- 4) Esercitare qualsiasi commercio di attrezzi, merce varia, commestibili, bevande e quant'altro, senza autorizzazione del Direttore del Mercato ed in questo caso nel rispetto delle norme sulla vendita su area pubblica e del regolamento TOSAP;
- 5) Introdurre cani anche se al guinzaglio o con museruola;
- 6) Accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- 7) Ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- 8) Maltrattare gli animali e praticare la somministrazione di miscele liquide;
- 9) Legare gli animali senza autorizzazione al di fuori degli appositi staggi e settori;
- 10) Far transitare gli animali attraverso il passaggio pedonale dopo l'inizio delle contrattazioni;
- 11) L'introduzione di rifiuti o di materiale di scarto ecc.;
- 12) Tutto ciò che possa compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni, (diverbi, scorrettezze, commerciali ecc.).

Non possono accedere all'interno del Mercato:

Veicoli, motocicli non autorizzati, passeggini con bambini, venditori ambulanti di qualsiasi genere, (salvo quelli autorizzati di cui al punto 4), mendicanti, persone in stato di ubriachezza, ragazzi inferiori a 16 anni se non accompagnati da persone adulte e tutti coloro che, a giudizio del Direttore, possono turbare il buon andamento del Mercato.

Gli operatori e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal Direttore.

Le Organizzazioni Sindacali delle categorie operanti in Mercato possono esporre in appositi Albi, predisposti dalla Direzione, gli avvisi a carattere sindacale.

Art. 33 – RESPONSABILITÀ

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l’Amministrazione Comunale non assume responsabilità di qualsiasi natura per incidenti o sottrazione di animali, cose o danni che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.

Gli Operatori ammessi ad esercitare la loro attività nel mercato di bestiame dovranno attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e sono responsabili per sé e per i propri incaricati dei danni causati alle attrezzature, agli impianti ed ai locali del Mercato.

In particolar modo , gli operatori sono responsabili dei propri animali verso cui debbono assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti.

Art. 34 – MANUTENZIONE

L’amministrazione si assume l’onere di mantenere efficiente e funzionale il Mercato attraverso la manutenzione dei seguenti impianti:

- 4) impianti di disinfezione automezzi;
- 5) impianto elettrico;
- 6) impianto di allarme;
- 7) impianto termo-idraulico;
- 8) arredi vari ed eventuali impianti tecnologici.

Art. 35 – CONCESSIONE LOCALI DEL FORO BOARIO

Tutti gli spazi all’aperto ed interni del Foro Boario possono essere concessi in uso ad Associazioni, Enti o privati per riunioni, feste, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni.

La domanda dovrà essere presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell’evento. In casi di particolare urgenza il termine potrà essere abbreviato in 10 gg. Soltanto se tecnicamente sarà possibile completare l’istruttoria formalizzando il relativo provvedimento.

Le richieste saranno esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Art. 36 – TARIFFE

Le tariffe per riunioni, mostre, fiere, esposizioni, spettacoli e simili sono determinate nel seguente modo:

Uso della struttura per un solo giorno € 250,00.

Uso della struttura per periodi più lunghi, ogni giorno € 200,00.

Per spettacoli e concerti le tariffe possono essere aumentate fino al 50% con atto di Giunta Municipale.

Qualora per lo svolgimento della manifestazione sia necessaria la soppressione del mercato, dovrà essere corrisposto un indennizzo di € 1.500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione.

Del pagamento delle tariffe di cui sopra possono essere esonerate le manifestazioni compartecipate dal Comune in termini finanziari e/o amministrativi.

Art. 37 – CAUZIONE

La concessione è subordinata, oltre al pagamento delle tariffe, anche al deposito presso l’Ufficio Economato, di una cauzione da € 100,00 ad € 1500,00, la cui entità è quantificata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sulla base dello spazio richiesto, delle caratteristiche della manifestazione, dei giorni di utilizzo della struttura, della quantità di spazio pubblico occupato.

La cauzione sarà restituita al termine della manifestazione, previa verifica dell’inesistenza di danni all’intera struttura e dell’avvenuta pulizia delle aree.

Art. 38 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

La copia delle ricevute, relative ai versamenti ai sensi degli artt. 35 e 36, dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima, due nei casi di urgenza previsti dall’art. 34 comma II, della manifestazione al Dirigente del Settore Sviluppo Economico.
In mancanza di tale adempimento non sarà consentito l’accesso ai luoghi richiesti.

Art. 39 – MANCATA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Qualora la manifestazione non dovesse avere più luogo, il richiedente dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune di Ragusa, chiedendo la restituzione dei pagamenti già eventualmente effettuati e la restituzione del 80% della cauzione già versata.

Il rimanente 20% sarà incamerato per i costi amministrativi comunque.

Art. 40 – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

L’Ente, l’Associazione o il privato organizzatore della manifestazione provvederà a richiedere le autorizzazioni e le licenze necessarie per le varie attività, assumendone i relativi costi e le conseguenti responsabilità.

Art. 41 – RICONSEGNA LOCALI

Al termine della manifestazione e non oltre le ore 17.00 del giorno successivo i locali occupati da strutture fisse e mobili, dovranno essere sgomberati dagli organizzatori che dovranno rimuovere tutti gli eventuali impianti realizzati, provvedere alla pulizia di tutti i locali occupati e alla risistemazione degli stessi così come si trovavano al momento della consegna.

Se non sarà provveduto in conformità alle disposizioni di cui al comma I, la rimozione dei materiali e degli impianti, la risistemazione e pulizia dei locali verrà effettuato dal Comune di Ragusa, i materiali e le attrezzature saranno trattenuti e le spese sostenute saranno poste a carico degli Organizzatori, tramite l’incameramento della cauzione.

In caso di accertamento di danni la cauzione sarà interamente trattenuta, salvo azione giudiziale per danni maggiori nei confronti degli organizzatori.

Art. 42 – REVISIONE TARFFE, RIMBORSI E SIMILI

Le tariffe stabilite nel presente regolamento, nonché la misura degli indennizzi, della cauzione e dei rimborsi, sono soggette a revisione ogni due anni con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 43 – AFFITTO LOCALI

Il Comune conserva la facoltà di concedere in affitto, con apposito contratto, locali o sale per tempi e scopi diversi.

Art. 44 - PUBBLICITA'

Il Direttore, può autorizzare la pubblicità, effettuata mediante cartelli o altre forme, all'interno del Mercato e nei piazzali antistanti, facenti parte dell'area del Mercato bestiame, previo versamento del tributo stabilito.

Art. 45 – PENALITA'

Il Direttore può prendere tutti quei provvedimenti che l'urgenza del caso richiede, adottando le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento del Mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità ed alla eventuale recidività:

- 1) diffida scritta.
- 2) sospensione di ogni attività di mercato,
per un periodo massimo di tre giorni di mercato, nel caso in cui le
diffide di cui al punto uno dovessero raggiungere il numero di 3.

Il Direttore del Mercato, con provvedimento motivato, può vietare l'accesso al Mercato bestiame per tempo indeterminato ai recidivi abituali ed a coloro che si rendono colpevoli di fatti di notevole gravità.

Art. 46 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Regolamento di Mercato, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, entra in vigore il giorno successivo all'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.